

SPESE “EXTRA”: LO SPAURACCHIO DEI PAPA’

Egregio avvocato,

sono un marito divorziato al quale il Tribunale ha imposto di concorrere al mantenimento dei due figli minori, affidati alla madre, mediante il pagamento di un assegno mensile di 500 euro, oltre al pagamento del 50% delle spese extra opportunamente documentate. La signora in questione, senza interpellarmi, ha quindi iscritto i bambini ad un costosissimo corso estivo di tennis della durata di 15 giorni che si tiene in una tenuta privata in Toscana, pretendendo ora da me il pagamento della metà delle spese sostenute.

E’ legittima questa richiesta?

Questa spesa non doveva prima essere concordata con me?

Carlo Alberto R.

Gentile papà,

mi sembra di capire che nelle previsioni della sentenza di divorzio, per quanto concerne il pagamento delle spese extra, sia previsto a Suo carico il 50% delle spese, con l’unica specifica che le stesse debbano essere **documentate**.

Nulla si dice, almeno così pare di capire, sul fatto che queste, per poter essere rimborsate, debbano essere anche **previamente concordate**.

La dizione di spese extra: **documentate e previamente concordate** garantisce infatti notevolmente di più il genitore obbligato, il quale può esprimere a priori il consenso o dissenso sulla spesa del minore eliminando “*alla radice*” il problema.

In assenza quindi di tale previsione, debbo evidenziare che, nell’ipotesi di genitore affidatario di un figlio minore, esercente quindi in via esclusiva la potestà genitoriale, come nel Suo caso, non può affermarsi in generale e in via di principio l’obbligo per il genitore affidatario di concordare anticipatamente

con l'altro l'ammontare delle spese.

Una storica sentenza della Suprema Corte (Cass. 4459/99) ha peraltro sul punto specificato che esiste comunque una differenza tra “*spese straordinarie*” e “*decisioni di maggiore interesse per i figli*”. Queste ultime (che potrebbero essere anche prive di spesa, come per esempio la scelta in ordine alla educazione religiosa) vanno adottate da entrambi i genitori anche in caso di affidamento esclusivo. Di conseguenza se le spese straordinarie sono frutto di scelte di maggiore interesse per il minore (per esempio la scelta di una scuola pubblica o privata), queste vanno concordate da entrambi i genitori, dovendosi peraltro il genitore affidatario farsi parte diligente. Ciò significa che in questi casi non vi è un obbligo di concertazione tra i genitori ma soltanto il diritto (del genitore non affidatario) di concordare con l'altro la scelta e, in caso di mancato accordo, di ricorrere al Giudice.

Concludendo, quindi, non ritengo personalmente che il “costoso corso di tennis” possa rientrare tra le decisioni di “maggiore interesse per i figli” che avrebbero legittimato il Suo diritto a concordare con Sua moglie la scelta.

Temo quindi che Lei dovrà attivarsi per rimborsare il 50% del costo della vacanza sostenuto da Sua moglie per i minori.

Se proprio dovesse ritenere oltremodo ingiusta e gravatoria questa decisione, può sempre rivolgersi al Giudice Tutelare od al Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio domandando che sia espressamente previsto che le spese straordinarie dei figli siano oltre che **documentate** anche **previamente concordate**.

L'auspicio però è che comunque e sempre si tenti, preliminarmente ad ogni azione giudiziaria, la via del dialogo con la controparte, per mantenere una coppia genitoriale sempre unita, nonostante la frattura coniugale e ciò almeno nell'interesse superiore dei minori.